

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO nell'interesse della docente **Paola Conte**, C.F. CNT PLA 76B62 F839 D, nata a Napoli il 22 febbraio 1976 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Guglielmo Marconi n. 55, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Daniele Graziano, C.F. GRZ DNL 86T15 F839I, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: Fax 081.242.81.73; Pec danielegraziano@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia; il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia;

E NEI CONFRONTI della docente Simona Ruggiero, nata a Napoli il 20 novembre 1983, C.F. RGGSMN83S60F839L e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via La Madonnella n. 66 – cap 80014, docente controinteressato;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.: A) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0013660 del 3 luglio 2017, nonché

del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – **classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia'**, posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omissis l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i "titoli" regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 0 (zero)/20 in luogo di pt. 6,4/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 68,1/100 in luogo di pt. 74,5/100, spettante *ex lege*; **B)** dell'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di protocollo sconosciuto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 3 luglio 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione "voto titoli", il punteggio di pt. 0 (zero)/20 in luogo di pt. 6,4/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 68,1/100 in luogo di pt. 74,5/100, ad ella spettante *ex lege*; **C)** degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente i reclami presentati dalla ricorrente in data 4 luglio 2017 (via p.e.c.) e 5 luglio 2017 (via p.e.o.), avverso la graduatoria di merito della procedura concorsuale *de qua*; **D)** del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0016061 del 2 agosto 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito

istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente provvedeva alla ri-pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – **classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia'**, posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha nuovamente omesso l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i "titoli" regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 0 (zero)/20 in luogo di pt. 6,4/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 68,1/100 in luogo di pt. 74,5/100, spettante *ex lege*; E) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di protocollo sconosciuto, ri-pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 2 agosto 2017, nella parte in cui si attribuisce nuovamente alla ricorrente, alla sezione "*voto titoli*", il punteggio di pt. 0 (zero)/20 in luogo di pt. 6,4/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 68,1/100 in luogo di pt. 74,5/100, ad ella spettante *ex lege*; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante di valutazione dei titoli valutabili vantati dalla ricorrente nonché i verbali relativi ai criteri adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti della ricorrente.

F A T T O

La docente Paola Conte partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente di scuola dell'infanzia e primaria,

indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso AA00 ‘Scuola dell’Infanzia’, posti comuni, presentando all’uopo in data 26 marzo 2016 domanda di iscrizione alla procedura concorsuale in parola tramite il portale informatico “Istanze Online”, acquisita al prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0145825 di pari data (**doc. 1**).

In domanda, la ricorrente regolarmente indicava di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento per la Scuola dell’Infanzia – Diploma di Scuola Magistrale, conseguito nell’a.s. 1992/1993 presso la Scuola Magistrale “Froebelliano” di Napoli con votazione complessiva di 89/110 (**doc. 2**); indicava, altresì, di aver conseguito, nell’a.a. 2014/2015, un Diploma di Perfezionamento post-diploma di durata annuale (1500 ore – 60 cfu) in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali B.E.S.” presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” (**doc. 3**); indicava, altresì, alla sezione “*altri titoli valutabili*”, di aver prestato servizio, in qualità di docente di Scuola dell’Infanzia, per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, negli aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015.

La ricorrente, dunque, superava brillantemente sia la prova scritta della procedura concorsuale *de qua* con un punteggio pari a pt. 28,1/40 che la prova orale, con un punteggio pari a pt. 40/40.

* * * * *

In data 3 luglio 2017, con Decreto Direttoriale prot. n. AOODRCA.13660, l’Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria di merito della procedura concorsuale in parola, relativa alla

classe di concorso AA00 – Scuola dell’Infanzia, posto comune (**doc. 4**), nella quale, tuttavia, illegittimamente non figurava il nominativo della ricorrente, in quanto erroneamente assegnataria di un punteggio complessivo pari a pt. 68,1/100.

In pari data, l’Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale l’elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” all’esito della procedura concorsuale in parola, di protocollo sconosciuto (**doc. 5**), dalla cui lettura emergeva che la ricorrente era risultata assegnataria dei seguenti punteggi: *Voto scritto*: pt. 28,1/40; *Voto Orale*: pt. 40/40; **Voto Titoli: 0 (zero)/20**, per un punteggio complessivo di pt. 68,1/100.

In particolare, alla ricorrente erano illegittimamente – ed inspiegabilmente – riconosciuti per “titoli” punti 0 (*zero*)/20. Non vi era, infatti, nessuna attribuzione di alcun punteggio per “titoli” da parte dell’Amministrazione resistente.

In dettaglio, l’Amministrazione ometteva inspiegabilmente di attribuire alla ricorrente per “titoli” **punti 1**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (**doc. 6**), **punto A.1.1.**, assegnabili in ragione dell’abilitazione posseduta quale titolo di accesso alla procedura concorsuale (cfr. doc. 2), conseguita con votazione complessiva 80/100, fondata sulla media dei voti finali riportati nelle singole discipline di insegnamento.

E non solo. L’amministrazione ometteva, altresì, di attribuire alla ricorrente **ulteriori punti 0,5**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.8**, per il Diploma di Perfezionamento post-diploma conseguito (e regolarmente indicato in domanda di partecipazione al concorso) presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” nell’a.a. 2014/2015 (cfr. doc. 3), punto B.5.8. a mente

del quale per “**Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale [...]**” è prevista l’attribuzione di punti 0,5 per “titoli”.

E ancora. L’Amministrazione resistente ometteva, altresì, di assegnare alla ricorrente il punteggio ad ella attribuibile, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto D.1.1**, per gli anni di servizio prestati nella Scuola dell’Infanzia negli aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2014/2015.

In dettaglio, la docente Conte, in qualità di docente di Scuola dell’Infanzia, prestava servizio:

1. nell’a.s. 2006/2007, presso l’Istituto Paritario “S. Giuseppe Moscati” di Napoli, dal 18 settembre 2006 al 30 giugno 2007 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (**doc. 7**);
2. nell’a.s. 2007/2008, presso l’Istituto Paritario “S. Giuseppe Moscati” di Napoli, dal 17 settembre 2007 al 30 giugno 2008 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (cfr. doc. 7);
3. nell’a.s. 2008/2009, presso l’Istituto Paritario “S. Giuseppe Moscati” di Napoli, dal 15 settembre 2008 al 30 giugno 2009 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (**doc. 8**);
4. nell’a.s. 2009/2010, presso l’Istituto Paritario “S. Giuseppe Moscati” di Napoli, dal 14 settembre 2009 al 30 aprile 2010 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (cfr. doc. 8);
5. nell’a.s. 2010/2011, presso l’Istituto Paritario “S. Giuseppe Moscati” di Napoli, dal 30 settembre 2010 al 30 giugno 2011 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (cfr. doc. 8);

6. nell'a.s. 2011/2012, presso l'Istituto Paritario "S. Giuseppe Moscati" di Napoli, dal 6 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (cfr. doc. 8);

7. nell'a.s. 2014/2015, presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria "L'Albero Azzurro" di Giugliano in Campania (NA), dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015 → punteggio da attribuire: pt. 0,7 (**doc. 9**).

In più chiari termini, alla ricorrente non venivano illegittimamente riconosciuti ben **4,9 punti** per "titoli di servizio".

E' appena il caso di rilevare che il servizio prestato dalla ricorrente su scuola paritaria è senz'alcun dubbio valutabile ai sensi dello stesso punto D.1.1. della tabella citata, a mente del quale è valutabile il "*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto [...] nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado ...*".

Alla stregua di quanto sopra dedotto e schematicamente riportato, preme evidenziare che alla odierna ricorrente non venivano assegnati **ben 6,4 punti per "titoli"**.

Sulla scorta di tali lampanti erronee determinazioni, in data 4 luglio 2017, la ricorrente presentava via p.e.c. – all'indirizzo di posta elettronica all'uopo predisposto dall'Amministrazione resistente – formale reclamo avverso i provvedimenti in parola (**doc. 10**), chiedendo l'attribuzione dell'ulteriore punteggio ad ella spettante *ex lege*.

La ricorrente inoltrava ancora, in data 5 luglio 2017, il medesimo reclamo all'Amministrazione anche a mezzo posta elettronica ordinaria (**doc. 11**).

Tuttavia, in data 2 agosto 2017, con Decreto Dirigenziale prot. n. AOODRCA.16061 di pari data (**doc. 12**), l'Amministrazione resistente ripubblicava, in ragione dei plurimi reclami pervenuti, la graduatoria di merito concorsuale, per la classe di concorso AA00 Scuola dell'Infanzia, posto

comune, nella quale illegittimamente ancora una volta non figurava nominativo della docente Conte, in quanto erroneamente ancora assegnataria di un punteggio pari a pt. 68,1/100, inferiore, cioè, a quello ad ella spettante per legge, nonché l'elenco dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale, dal quale emergevano le lampanti predette illegittimità (**doc. 13**).

In altri termini, non può non rilevarsi come l'Amministrazione resistente abbia a tutt'oggi colpevolmente del tutto disatteso e/o tralasciato la legittima richiesta di rettifica del punteggio inoltrata dalla ricorrente in via amministrativa.

Ma vi è di più. Le riferite rettifiche apportate alla graduatoria di merito, come detto, i-pubblicata in data 2 agosto 2017, hanno paradossalmente determinato la collocazione della docente Conte in una posizione ancor peggiore (posizione n. 2228) rispetto a quella occupata nella graduatoria pubblicata il 3 luglio 2017 (posizione n. 2208), con ogni intuibile ed evidente nocumento connesso e/o consequenziale.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la docente Paola Conte, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.D.G. N. 105 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 95 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI – ALLEGATA AL D.M. N. 94 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1,

3, 9, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ.

Come rilevato in fatto, la ricorrente si duole dell'illegittima determinazione del punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito di Scuola dell'Infanzia – posto comune, frutto di un'erronea valutazione, da parte della p.a. resistente, dei “titoli” legittimamente vantati.

L'art. 8, comma 1 del D.D.G. n. 107/2016 prevede che *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”*.

Ebbene, dalla lettura piana del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (cfr. doc. 6), si evince in modo inequivoco che la docente Conte avrebbe dovuto vedersi attribuire, in relazione ai titoli valutabili posseduti e regolarmente dichiarati in domanda, i seguenti punteggi:

1) ai sensi del **punto A.1.1.** della tabella A: **punti 1**, per aver ottenuto una votazione complessiva, ottenuta dalla media dei voti finali riportati nelle singole discipline di insegnamento, pari a pt. 80/100 all'Abilitazione/Diploma di Scuola Magistrale, conseguito nell'a.s. 1992/1993 presso la Scuola Magistrale “Froebeliano” di Napoli (cfr. doc. 2). Si evidenzia che metodo di calcolo del punteggio attribuibile per il voto conseguito al Diploma è stabilito dal medesimo Decreto Ministeriale al punto citato;

2) ai sensi del **punto B.5.8** della tabella A: in aggiunta al punteggio *sub 1*), **punti 0,5**, per aver conseguito il Diploma di Perfezionamento post-diploma in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali B.E.S.” presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato, nell’a.a. 2014/2015 (cfr. doc. 3);

3) ai sensi del **punto D.1.1** della tabella A: in aggiunta ai punteggi punti *sub 1) e 2)* **punti 4,9**, per aver prestato servizio, in qualità di docente di Scuola dell’Infanzia e per un periodo di almeno 180 giorni per ogni anno, negli aa.ss. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 e 2014/15 (cfr. docc. 7, 8 e 9).

In altri e più chiari termini, la ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire, in ossequio alla normativa di cui al bando concorsuale, il punteggio pari a pt. 6,4/20 anziché 0 (zero)/20 per “titoli valutabili” e, quindi, un punteggio complessivo pari a pt. 74,5/100 anziché 68,1/100, il che le avrebbe assicurato una collocazione in graduatoria al **posto n. 935** anziché al posto n. 2208 (oltre 1200 posizioni) e, cioè, un favorevolissimo posizionamento del tutto a ridosso del contingente delle cattedre messe a concorso nel bando (n. 809 posti per la Regione Campania + il 10% di cui all’art. 9 del D.D.G. n. 105/2016, per un totale di posti n. 890, **doc. 14**).

Ma tutto ciò inspiegabilmente non avveniva.

* * * * *

Preme, altresì, evidenziare, che sul punto l’Amministrazione resistente è censurabile per eccesso di potere e disparità di trattamento, poiché risulta che nella medesima procedura concorsuale, con riferimento alla classe di concorso ‘Scuola dell’Infanzia’, i punteggi contestati siano stati regolarmente riconosciuti a larga parte di altri docenti candidati, ingenerandosi di tal guisa una ingiusta e vistosa violazione della *par condicio* concorsuale.

Risulta, pertanto, oltremodo ondivago e perplesso il *modus operandi* dell’Amministrazione resistente, che ha inteso rispettare i criteri oggettivi

previsti dal bando di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati solo a fasi alterne.

* * * * *

Giova, altresì, sottolineare che la Commissione giudicante non ha inteso fornire alcun riscontro ai reclami formalmente (e tempestivamente) proposti dalla ricorrente in ordine alle modalità seguite per la determinazione del punteggio attribuibile per “titoli”.

Ne discende inequivocabilmente una vistosa violazione degli artt. 1, 3, 9, 10 e 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i quali prevedono l’assoluta garanzia per l’interessato degli essenziali strumenti di difesa, quali – in particolare – la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e soprattutto la facoltà di contestarne il fondamento, il che si traduce nella legittima possibilità del libero esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, diritto che la p.a. resistente ha nell’odierna vicenda senz’altro vistosamente violato.

* * * * *

Tutto ciò premesso, emerge inequivocamente il diritto della ricorrente a vedersi attribuire, ai fini del computo del punteggio di inclusione nella graduatoria di merito del concorso in parola e relativamente ai “titoli valutabili” posseduti, un punteggio di pt. 6,4/20 rispetto ai pt. 0 (*zero*)/20 ad ella ingiustamente attribuiti dall’Amministrazione resistente, secondo un criterio che rimane tuttora inspiegabile e, invero, inspiegato.

Preme evidenziare che la ricorrente, laddove le venisse riconosciuto il punteggio globale di inclusione in graduatoria spettante *ex lege*, pari a pt. 74,5/100 anziché 68,1/100, **si vedrebbe legittimamente collocata alla posizione n. 935 della graduatoria di merito di Scuola dell’Infanzia – Posto Comune, per la Regione Campania**, il che le permetterebbe di

sopravanzare oltre 1200 altri candidati risultati “idonei” all’esito della medesima procedura concorsuale.

D’altro canto, la mancata valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente relegherebbe quest’ultima ad una collocazione in graduatoria ben distante ed inferiore al contingente di posti messi a concorso, il che determinerebbe inevitabilmente un azzeramento delle possibilità per la docente di poter esser immessa nei ruoli del personale docente statale, anche nel triennio di vigenza delle graduatorie concorsuali nonché nei successivi anni scolastici “a scorrimento”.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni e deduzioni, la predetta graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell’infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso AA00 ‘Scuola dell’Infanzia’, posto comune, nonché i provvedimenti riportati in epigrafe, risultano *in parte qua* irrimediabilmente inficiati da chiari vizi di illegittimità, considerato il patente travisamento dei presupposti, l’evidente difetto istruttorio, nonché la patente disparità di trattamento assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia come l’esecuzione dei provvedimenti impugnati sia suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile a danno della ricorrente, la quale vede ingiustamente attribuirsi un punteggio, per “titoli valutabili” posseduti, significativamente inferiore a quello che *secundum legem* ad ella spetterebbe.

Il pregiudizio gravante sulla ricorrente, riconducibile ad un erroneo operato da parte dell'Amministrazione resistente, si connota per particolare gravità ed urgenza, in considerazione del cospicuo contingente di docenti di Scuola dell'Infanzia che verrà immesso in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018, nella Regione Campania e per tutto il triennio 2017/2020.

L'attuale illegittimo posizionamento della docente Conte nella graduatoria di merito del concorso in parola e nell'elenco dei docenti risultati idonei all'esito della medesima procedura concorsuale azzerata, di fatto, qualsivoglia possibilità per la ricorrente di aspirare ad ottenere, già a partire dall'anno scolastico di imminente e prossimo inizio, l'immissione nei ruoli del Personale Docente di Scuola dell'Infanzia.

D'altro canto, l'eventuale accoglimento della presente domanda cautelare consentirebbe alla ricorrente di poter occupare una posizione in graduatoria di gran lunga superiore e di sopravanzare oltre 1200 altri candidati risultati "idonei" all'esito della medesima procedura concorsuale, con ogni intuibile beneficio sotto il profilo professionale.

Va osservato, inoltre, che le illegittime valutazioni dei titoli valutabili posseduti dai candidati inclusi nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale in parola, anche con riferimento ad altre classi di concorso, da parte dell'Amministrazione resistente, sono state oggetto di plurime pronunce cautelari di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale (*ex multis* Ordinanza Cautelare T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, n. 1000 del 6 luglio 2017, Ordinanze Cautelari T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, nn. 1116 e 1119 del 20 luglio 2017), nelle quali, in fattispecie analoghe e del tutto assimilabili all'odierna, è stata correttamente ravvisata la sussistenza dei presupposti di accesso alla tutela cautelare, sollecitando

l'Amministrazione resistente a riesaminare senza indugio le posizioni dei candidati.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne una procedura concorsuale pubblica e, pertanto, risulta dovuto il contributo unificato ordinario pari ad € 325,00.

Napoli, 29 agosto 2017

Avv. Daniele Graziano

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1466 del 28 settembre 2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel procedimento recante R.G. n. 3587/2017.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”.